



ACB0

# Città di Randazzo

VIII e IX Settore

LL.PP. – URBANISTICA – PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA N. 2 DEL 17 GEN. 2018

## IL CAPO SETTORE

**VISTO** il verbale di sopralluogo del 23/06/2017 prot. n. 10343, a firma dell'Istruttore Tecnico dell'Ufficio Urbanistica, dal quale si evince che in C/da Pignatuni, S.P. 89 Randazzo, su un'area distinta in catasto al Fg. 32, p.lle 545-568, destinata dal Vigente P.R.G. in zona "Viabilità in Programma" di proprietà dei signori Scuderi Marcello e Iapichino Giuseppa, sono stati eseguiti lavori in assenza di permesso di costruire consistenti nella:

- Costuzione di un capannone, insistente lungo il confine Est della p.lla 568 ed il confine Sud della stessa e della p.lla 545 del fg. 32; dalle dimensioni in pianta di ml. 15,60 x 8,10 con altezza di ml. 3,15 lato Nord e ml. 3,65 lato Sud, di forma rettangolare su massetto in calcestruzzo, chiuso da due lati (Est e Sud) con pareti in muratura di blocchi in cemento dello spessore di cm. 20, aperto sul lato Ovest e Nord dove insistono cinque pilastri in legno (cm. 35 x 20, h = 3,15), il tetto è realizzato con struttura portante in legno, ad unica falda e manto del tipo termo-copertura;

**VISTO** il verbale. N. 08366/17 R.G.N.R. mod 21 della Procura della Repubblica di Catania e la nota n. 05849/17 R.G.GIP del Tribunale di Catania con le quali veniva disposto decreto di sequestro preventivo delle opere sopraccitate;

**VISTO** l'art. 27 del D.P.R. 06/06/01 n.380 che ha sostituito l'art. 4 della legge 47/85, il quale prevede che il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo nonché in tutti i casi di difformità alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici provvede alla rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi;

**VISTA** la comunicazione di avvio al procedimento del 06/12/2017 prot. n. 20656, con la quale è stato assegnato il termine di gg. 10 (dieci) per la presentazione di eventuali autorizzazioni od osservazioni;

**RILEVATO** che sono trascorsi i termini assegnati nella nota sopraccitata, senza che sia pervenuta a quest'Ufficio alcuna documentazione dalla quale si potesse evincere un qualche atto autorizzativo per l'esecuzione delle opere sopra descritte;

**VISTA** la circolare dell'ARTA N. 3 del 28/05/2015, con la quale viene introdotta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 4-bis, introdotto dall'art. 31 del D.P.R. 380/2001, con particolare riguardo alla "sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro" da comminarsi a carico del responsabile dell'abuso che risulti inadempiente decorso il termine perentorio di 90 giorni dall'ingiunzione, stabilito per provvedere alla demolizione ed alla remissione in pristino dello stato dei luoghi;

**VISTA** la Determina Dirigenziale n. 92 del 30.06.2017, modalità di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 31 comma 4-Bis del DPR n. 380/2001, conseguenti alla in ottemperanza all'ordinanza di demolizione;

**VISTA** la L.R. 16 del 10/08/2016;

**VISTI** gli art. 1 e 9 del Regolamento Edilizio;

**VISTO** l'art. 31 del D.P.R. 380/2001;

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 16/01/2018;

### ORDINA

Alla ditta SCUDERI MARCELLO, nato a San Giovanni La Punta (CT) il 08.10.1967 e IAPICHINO GIUSEPPA, nata a Randazzo il 27/02/1972, coniugi, entrambi residenti in Randazzo C.da Allegracore s.n.c, nella qualità di proprietari dell'immobile sito in C.da Pignatuni, S.P. 89 Randazzo, distinto in catasto al Fg. 32, p.lle 545-568, **la demolizione** entro il termine di gg. 90 (novanta) dalla notifica della presente delle opere sopra descritte realizzate in assenza di Concessione Edilizia e N.O. del Genio Civile di Catania, e di **procedere alla remissione in pristino dello stato dei luoghi.**

### AVVERTE CHE

In caso di in ottemperanza alla presente ordinanza, nei termini sopra indicati, si darà corso alla procedura sanzionatoria di cui alla circolare dell'ARTA N. 3 del 28/05/2015, con la quale viene introdotta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 4-bis, introdotto dall'art. 31 del D.P.R. 380/2001, di importo compreso tra 2.000,00 euro e 20.000,00 euro" da comminarsi a carico del responsabile dell'abuso che risulti inadempiente decorso il termine perentorio di 90 giorni dall'ingiunzione, stabilito per provvedere alla demolizione ed alla remissione in pristino dello stato dei luoghi;

si fa presente, inoltre, che la modalità di applicazione della sanzione prevista come da determina dirigenziale n. 92 del 30.06.2017 e dall'art. 31 comma 4 -bis del DPR n. 380/2001 verrà determinata nella misura di euro 2.000,00;

*"Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché, quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune.*

*L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita (art. 31 paragrafo 3 e, 4 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)".*

Gli Agenti della Forza Pubblica, il Comando di P.M. e gli Agenti della Squadra di Polizia Edilizia, sono incaricati della sorveglianza sulla esecuzione della presente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di ricezione della presente.



II CAPO SETTORE  
(arch. Aldo Meli)